



COMUNE DI BORGO VENETO

Provincia di Padova
Via Roma n. 67 – 35046 (PD)
C.F. e P.I. 05122030280

ORIGINALE

Registro Generale n.

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE

N. 12 DEL 03-04-2020

Ufficio: AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini, aree verdi, campi da calcio e piattaforme varie, cimiteri comunali di Borgo Veneto.

L'anno duemilaventi addi tre del mese di aprile, il Sindaco SIGOLOTTO MICHELE

ORDINA

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*.

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che il DPCM del 01.04.2020 ha ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid_19;

Ritenuto che la situazione denota nel suo complesso ragioni che inducono a riformare ed integrare i provvedimenti contingibili ed urgenti, precedentemente intrapresi;

Considerato, inoltre che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Borgo Veneto e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato;

Ritenuto, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedere alla interdizione e divieto di accesso a tutti i parchi, giardini ed aree verdi pubbliche; ai campi da calcio e piattaforme varie, fino alla data del 13 aprile 2020 compreso, salvo eventuali modifiche o proroghe del citato decreto;

Ritenuto, altresì, di disporre la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 13 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi inumazione e tumulazione ed ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei soli famigliari più stretti garantendo la distanza interpersonale come prevista dai soprarichiamati DPCM.

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

Visto l'art. 54, comma 2, del Decreto Legge n. 267 in data 18.08.2000, che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 50, comma 5, del Decreto Legge 267 del 18.08.2000,

ORDINA

1. Quale forma di attuazione alle disposizioni dei DPCM di cui sopra, l'interdizione e divieto di accesso a tutti i parchi, giardini ed aree verdi pubbliche; ai campi da calcio e piattaforme varie fino alla data del 13 aprile 2020 compreso.
2. la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 13 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi inumazione, tumulazione ed ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei soli famigliari più stretti garantendo la distanza interpersonale come prevista dai soprarichiamati DPCM ed evitando gli assembramenti;
3. la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
4. la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale;
5. di trasmettere la presente al Comando di Polizia Locale e alla locale stazione dei Carabinieri al fine di verificare l'ottemperanza della stessa;

AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio del Comune;
- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Sigolotto Michele

